Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 46

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 21 febbraio 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1965, n. 1650.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'« Ente autonomo manifestazioni fieristiche di Cremona », con sede in Cremona.

N. 1650. Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio viene riconosciuta la personalità giuridica dell'« Ente autonomo manifestazioni fieristiche di Cremona », con sede in Cremona e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1966
Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 66. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 1966, n. 57.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia della Madonna del Carmine, nel comune di Umbertide (Perugia).

N. 57. Decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Città di Castello in data 1° agosto 1962, integrato con dichiarazioni rispettivamente del 3 maggio e 10 luglio 1965, relativo alla erezione della Parrocchia della Madonna del Carmine, in frazione Niccone del comune di Umbertide (Perugia).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1966
Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 59. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 1966, n. 58.

Estinzione dell'Opera pia « Doti di San Paolo dette di San Baronto », con sede in Lamporecchio (Pistoia).

N. 58. Decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Opera Pia « Doti di San Paolo dette di San Baronto », con sede in Lamporecchio (Pistoia), viene dichiarata estinta.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1966
Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 58. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 1966, n. 59.

Estinzione dell'Opera pia « Bianchi », con sede in Romagnano Sesia (Novara).

N. 59. Decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Opera Pia « Bianchi », con sede in Romagnano Sesia (Novara), viene estinta ed il relativo patrimonio è devoluto al locale asilo infantile.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1966
Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 57. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 1966, n. 60.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Francesco Confessore, nel comune di Ozieri (Sassari).

N. 60. Decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ozieri in data 29 marzo 1965, integrato con dichiarazione del 10 agosto 1965, relativo alla erezione della Parrocchia di San Francesco Confessore, in regione Cuzolù del comune di Ozieri (Sassari).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1966
Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 60. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1965.

Costituzione delle Commissioni locali di vigilanza sulle radiodiffusioni, per il biennio 1965-1966.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1963, registro n. 30, foglio n. 251, con cui venivano costituite le Commissioni locali di vigilanza sulle radiodiffusioni nelle sedi delle stazioni radiotrasmittenti, per il biennio 1963-64 e le integrazioni ad esso apportate con decreto ministeriale 5 settembre 1963 e decreto ministeriale 2 maggio 1964;

Viste le designazioni dei componenti artisti fatte dai sindaci dei comuni in cui le Commissioni hanno sede;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

Per il biennio 1965-66 le Commissioni locali di vigilanza sulle radiodiffusioni, nelle sedi sotto indicate, saranno costituite dai seguenti componenti:

ANCONA

Pesce dott. Santino Mario, direttore Circolo costruzioni T.T., presidente;
Balletti geom. Francesco, membro artista;
Serrini prof. Giuseppe, radioutente membro.

BARI

D'Orsi ing. Antonio, direttore Circolo costruzioni T.T., presidente;
Balice prof. Onofrio, membro artista;
Palmiotti Don Antonio, radioutente membro.

BOLOGNA

Trevisan ing. Bruno, direttore Circolo costruzioni T.T., presidente;
Bartolotti dott.ssa Mirella, membro artista;
Basile prof. Stefano, radioutente membro.

BOLZANO

Rangone ing. Piercesare, direttore Circolo costruzioni T.T., presidente;
Lazzarini prof. Carlo, membro artista;
Raffeiner on. avv. Joseph, radioutente membro.

CAGLIARI

Milella dott. Giuseppe, direttore Circolo costruzioni T.T., presidente;
Ferrari prof. Dario, membro artista;
Cima ing. Teodoro, radioutente membro.

CATANIA

De Levis ing. Carlo Maria, ispettore principale tecnico A.S.S.T., presidente;
Sciavarello prof. Nunzio, membro artista;
Lo Presti Salvatore, radioutente membro.

FIRENZE

Paxia dott. Giuseppe, direttore Circolo costruzioni T.T., presidente;
Bilenchi Romano, membro artista;
Dainelli cav. Raffaele, radioutente membro.

GENOVA

Ciaramella ing. Aurelio, direttore Circolo costruzioni T.T., presidente;
They maestro Alfredo, membro artista;
De Negri Teofilo Ossian, radioutente membro.

MILANO

Gotta ing. Elio, direttore Circolo costruzioni T.T., presidente;
Barcia ing. Paolino, radioutente membro.

NAPOLI

Lamberti ing. Ernesto, direttore Circolo costruzioni T.T., presidente;
Riccio ing. Raffaele, radioutente membro.

PALERMO

Gazzè ing. Corrado, direttore Circolo costruzioni T.T., presidente;
Raccuglia maestro Filippo Ernesto, membro artista;
Ziino prof. Ottavio, radioutente membro.

PESCARA

Santucci dott. Vincenzo, direttore Circolo costruzioni T.T., presidente;
Petrore rag. Tommaso, radioutente membro.

REGGIO CALABRIA

Santonastaso ing. Teodoro, direttore Circolo costruzioni T.T, presidente;
Leuzzi Domenico, radioutente membro.

ROMA

Barbier ing. Osvaldo, direttore Circolo costruzioni T.T., presidente;
Rosato dott. Carlo, membro artista;
Mucci avv. Emidio, radioutente membro.

TORINO

Gelmi ing. Giuseppe, direttore Circolo costruzioni T.T., presidente;
Soldi prof. Mario, radioutente membro.

VENEZIA

Simonetti ing. Erminio, direttore Circolo costruzioni T.T., presidente;
Lecco Ferdinando, radioutente membro.

Art. 2.

Con decreto successivo saranno designati i membri artisti per le sedi di Milano, Napoli, Pescara, Reggio Calabria, Torino e Venezia.

Art. 3.

Ai componenti le Commissioni verrà corrisposto un compenso ai sensi degli articoli 1 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La presunta spesa complessiva di L. 1.000.000 graverà sul Cap. 191, art. 1, del bilancio passivo dell'Amministrazione P.T., esercizi 1965 e 1966, per lire 500.000 ciascuno.

Art. 4.

La società concessionaria dei servizi di radiodiffusione rilascerà ai componenti le Commissioni di cui al presente decreto, le licenze di servizio previste dall'art. 7 del regio decreto-legge 9 settembre 1937, n. 2041, convertito nella legge 31 marzo 1938, n. 706.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1965

Il Ministro: RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1965
Registro n. 92 Ufficio riscontro poste e telecom., foglio n. 300

(1431)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1966.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Cagliari.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1960, con il quale è stato approvato il piano generale di provincializzazione delle strade di uso pubblico predisposto dalla Amministrazione provinciale di Cagliari e sono state classificate provinciali le strade in esso riportate, con l'esclusione, tra le altre, della strada indicata con il numero 10 in quanto non riconosciuta in possesso dei requisiti di legge dal Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Ritenuto che a seguito di nuova istruttoria, espletata in base a nuovi elementi di giudizio, è risultata la esistenza dei requisiti di cui all'art. 4, lettera *D*), della citata legge n. 126 per la suddetta strada, indicata come segue: « Sanluri-Sanluri Stato » di km. 5+142;

Visto il voto 31 ottobre 1962, n. 2066, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole alla classificazione a provinciale della sopracitata strada;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada indicata al n. 10 del piano generale di provincializzazione di cui alle premesse e denominata « Sanluri-Sanluri Stato », di km. 5+142.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1966

Il Ministro: MANCINI

(1507)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1966.

Classificazione tra le provinciali di un tronco stradale in provincia di Padova.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126 e la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione in data 10 maggio 1965, numero 16044/64, con la quale l'Amministrazione provinciale di Padova ha chiesto la classificazione tra le provinciali del tronco stradale Campodoro confine con la provinciale di Vicenza verso Grisignano di Zocco, della lunghezza di km. 0+200;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 16 novembre 1965, n. 1535, con il quale il detto Consesso ha riconosciuto che il tronco di strada in parola ha i requisiti voluti dai comma *b* e *d* dell'art. 4 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che il tronco stradale suindicato può essere, pertanto, classificato provinciale ai sensi dell'art. 10 della legge 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, e della legge 16 settembre 1960, n. 1014, è classificato provinciale il tronco stradale « Campodoro confine con la provinciale di Vicenza verso Grisignano di Zocco », della lunghezza di km. 0+200.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1966

Il Ministro: MANCINI

(1506)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1966.

Istituzione del posto doganale provvisorio di Timau in provincia di Udine.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 10 e 12 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;

Visto il regio decreto 16 novembre 1941, n. 1484, che determina la sede, la classe e le facoltà di ciascuna dogana nonchè le vie doganali per l'entrata e l'uscita delle merci;

Visti i decreti presidenziali 30 settembre 1955, n. 1090, e 23 aprile 1963, n. 694, con i quali è stata modificata la tabella *A* allegata al citato regio decreto 16 novembre 1941, n. 1484;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1942, e successive modificazioni, riguardanti la ripartizione territoriale dei servizi e degli uffici doganali;

Ritenuta la necessità di assicurare i servizi doganali connessi al movimento delle maestranze nonchè dei macchinari e materiali impiegati nella costruzione dell'oleodotto transalpino nella galleria del Ploecken;

Determina:

E' istituito il posto doganale provvisorio di Timau, all'imbocco della galleria del Ploecken, aggregato alla dogana di Udine e funzionante come sezione della suddetta dogana.

Roma, addì 1° febbraio 1966

Il Ministro: TREMELLONI

(1721)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona a nord della città di Pistoia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Pistoia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 10 febbraio 1964, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona a nord di Pistoia;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Pistoia;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del comune di Pistoia;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, costituita da una serie di colline separate da brevi valli più o meno profonde, e dagli impluvi di torrenti che scendono verso la piana pistoiese fino a confluire nell'Ombrone, forma uno scenario naturale ravvicinato che inquadra la città, la cinge, e ne costituisce la cornice naturale, dietro ad esso le cime più alte si aprono tratto tratto verso i valichi che menano verso nord e le colline stesse si presentano oggi come un vasto affresco paesistico in cui i toni di colore sono dati dalle colture agricole, in massima parte oliveti, intersecate da lunghi filari di cipressi che accompagnano il tessuto stradale, e da macchie cupe di boschi misti di quercia, pino e cipresso che sono rimasti abbarbicati nei terreni meno fertili e più declivi; vi sono tracce di antichi borghi, nascosti nelle ombrose e strette valli, mille esempi di successive costruzioni di tipica architettura rurale e bellissime ville patrizie che formano, di per sè e con i parchi ricchi di alberature, un insieme di valore estetico e tradizionale; venendo inoltre, a costituire il tutto un complesso di quadri naturali di grande suggestività con punti di vista e belvedere accessibili al pubblico, dai quali si può godere lo spettacolo di quelle bellezze;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Pistoia, posta a nord della città, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

Limite Nord, da Ovest ad Est:

dal confine di comune di Serravalle Pistoiese sulla via Castellina e Condotti seguendo la stessa via fino

al n. c. 10; redole attraverso i campi fino alla via del Falserone; stessa via fino all'abitato della Vergine sulla via di Pieve a Celle; via Guglianese fino presso il fosso di Gugliano, redole attraverso i campi in direzione Sud-Nord passando per l'abitato di Gugliano fino alla via omonima, e per la stessa via fino alla località Quattro strade; via di Sciabolino fino all'abitato di Torbecchia; via di Torbecchia e redole fino a Pian di Casale e podere Bellocchio; redole attraverso i campi fino alla via di Torbecchia; stessa via in direzione Sud-Nord; Fosso Torbecchia in direzione Sud-Nord fino alla via di Arcigliano; stessa via fino a Fabbrica; via di Calinchi e Fabbrica passando per gli abitati di Casa del Gabba e Calinchi, fino alla via di Sarripoli e Brocchi di Paolone; stessa via passante per l'abitato di Sarripoli fino al n. c. 32; redole attraverso i campi incrocianti la via di Pupigliana e fino alla via di Baroglio in località Baroglio; attraverso i campi con ritorno alla stessa via di Baroglio percorrendo questa fino a Piazza; via Statale Modenese in direzione Sud-Nord oltre la località Poggiolino; via di Villa di Cineglio fino al Poggio, redola attraverso i campi in direzione Sud-Nord e Ovest-Est fino alla località « Guastini », via di S. Felice e Piteccio 100 metri a Nord dell'abitato di S. Felice; via di S. Felice e Piteccio fino a 200 metri a Sud del Piestro; redole attraverso i campi a Est della via suddetta fino all'incrocio della via di S. Felice e Secciarelle e via della Chiesa; via di Casa al Bosco fino a ritrovare la via di S. Felice e Secciarelle; via suddetta fino alla Nazionale Bolognese n. 64 presso Casa Macchiavello; stessa strada in direzione Ovest-Est fino alla località « La Perla », via delle Fontane in direzione Nord-Sud; via della Crocina passando per gli abitati dei Ciatti e dei Petrucci; via delle Camaldole e Lippi in direzione Nord-Sud; via di Villanova in direzione Ovest-Est; redole attraverso i campi in direzione Sud-Nord passanti per la Villa Sterpeti, fino alla via della Querceta; stessa via in direzione Ovest-Est fino alla via di Germinaia; stessa via fino all'abitato Germinaia; via della Fontana di Germinaia; redole attraverso i campi con andamento Ovest-Est fino a Campo al Gelso; via del Braccianese fino al fabbricato n. 4; redola e fosso della Ferrentaia fino alla via di Crespole e fabbriche, stessa via con andamento Nord-Sud fino alla via di Crespole e Valdibure; stessa via fino al passo del Baco; redole fino al fabbricato n. 24 e di qui alla via delle Pozze e Santomoro; stessa via fino alla via di Santomoro; stessa via fino alla via della Crocetta; redole attraverso i campi fino alla stessa via della Casetta presso il n. c. 4; stessa via fino al termine passando sul crinale del monte; mulattiera con andamento Ovest-Est fino al confine col comune di Montale passando a Nord della casa « Diacciarello ».

Limite Sud da Ovest ad Est:

dal confine di comune di Serravalle Pistoiese sulla strada provinciale Lucchese fino alla Chiesa di Spazzavento; redola sul fianco Est della Chiesa per 150 metri; linea attraverso i campi a Nord del fabbricato numero 14 di via del Poggio e fino alla casa n. 7 di via del Bosco; via della Scala di Giaccherino; via di Pieve a Celle; Ponte di S. Giuseppe, via di Monticelli; via dei Molini di Mezzo; via di S. Piero in Vincio; Torrente Torbecchia; Torrente Tazzera; via di Gora e Barbatole; via di S. Giorgio fino all'abitato omonimo, redola dell'abitato di S. Giorgio alla stessa via presso la casa n. 18-20; linea seguente la curva di livello 100 fino al torrente Ombrone; Torrente Ombrone fino a Nord della Pettinatura Toscana; Statale n. 66 Modena in direzione Nord-Sud fino alla casa di n. 102; redole attraverso i campi fino alla Statale n. 64 Bolognese; Statale n. 64 in direzione Nord-Sud fino al Legno Rosso, via di Burgianico, fino al p.l. della ferrovia di servizio alla sottostazione di Vaiano; linea suddetta in direzione Nord-Sud fino alla ferrovia Pistoia-Bologna; linea attraverso i campi passanti a Sud-Ovest del lago Puccini fino al vialone di accesso al Villone Puccini; linea subito a Nord del vialone fino alla via Dalmazia; via Dalmazia fino al limite Nord della proprietà INA-Casa e IACP (Villaggio Belvedere) linea passante a Nord del villaggio medesimo fino alla via di Valdimbrana; linea attraverso i campi fino a via delle Gonie; strada omonima fino a via di Collegigliato; stessa via in direzione Sud-Nord fino a m. 100 dall'ingresso dell'Ospedale neuropsichiatrico; redola attraverso i campi fino alla via di Bigiano e Castel dei Bovoni; stessa via in direzione Sud-Nord fino alla via di Mezzomonte; stessa via fino alla via Crespole e Fabbriche; stessa via in direzione Sud-Nord; linea attraverso i campi in direzione Ovest-Est a nord del fabbricato n. 18 di via Crespole e Fabbriche fino alla via di Santomoro; stessa via in direzione Nord-Sud fino a Candeglia; via Padre G. Antonelli fino alla via Carota e Molina, via Carota e Molina fino al Molino Cappelli, redola attraverso i campi fino alla via delle Sei Arcole presso il ponte sul torrente Bure; via delle Sei Arcole fino a Nord della Chiesa di S. Rocco; redola attraverso i campi fino al torrente Bure, stesso torrente fino a Pontenuovo; via Bartolomeo Sestini fino al termine; via provinciale Montalese fino al n. c. 9; redola attraverso i campi in direzione Sud-Nord e Ovest-Est fino alla via di Santomato; stessa via in direzione nord-sud fino alla via provinciale Montalese; stessa via fino al confine col comune di Montale.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pistoia.

La Soprintendenza ai monumenti di Firenze curerà che il comune di Pistoia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta lo art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 3 febbraio 1966

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pistoia

Estratto del verbale della riunione del 10 febbraio 1964

Il giorno 10 febbraio 1964 nei locali della Amministrazione provinciale di Pistoia si è tenuta una riunione della locale Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per discutere il seguente ordine del giorno:

Proposta di tutela di un territorio in comune di Pistoia;
Varie ed eventuali.

Constatata la presenza del numero legale dei commissari il presidente dichiara aperta la seduta e dà la parola al dott. Procacci che tenendo di fronte a se una carta topografica illustra ai presenti i motivi che muovono sia la Soprintendenza che il Comune a proporre che la fascia pedemontana di collina a Nord della città sia tutelata ai sensi della legge n. 1497.

Il Soprintendente nell'illustrare le caratteristiche della zona, che costituisce un anfiteatro che cinge e sovrasta la città e ne rappresenta quindi un naturale complemento, si augura che di tale territorio venga, in accordo con il Comune, studiato un piano paesistico.

A tale proposta si associa l'architetto Preti, che anzi sottolinea la necessità di tale studio perchè si evitino così le incertezze da parte dei professionisti che dovranno eventualmente progettare edifici nella zona.

Il presidente mons. Ferrali propone che il vincolo includa anche le colline di Sarripoli.

Dopo una approfondita discussione i presenti approvano che la fascia collinare a nord di Pistoia compresa nei confini di cui all'allegato n. 1 di questo verbale sia tutelata ai sensi dell'art. 1 nn. 3, 4 della legge n. 1497 perchè essa rappresenta un quadro naturale ove parchi, ville e zona silvana ed agricola, edifici sacri e insediamenti umani concorrono a farne un insieme di compiuta bellezza meritevole i essere salvaguardata da inserimenti estranei e deturpazioni.

Dopo ciò da parte del dott. Procacci viene esposta la situazione che va creandosi in una fascia di terreno posta lungo la autostrada, la quale rappresenta un belvedere verso l'antico nucleo monumentale della città. Tale belvedere corre il rischio di venire occluso da grossi edifici o da fabbricati industriali. Il soprintendente domanda ai presenti se non sia il caso di estendere il vincolo anche in tale zona. Dopo lunga discussione, e per arrivare ad una maggiore conoscenza del problema da parte dei presenti viene stabilito che l'argomento verrà esaurientemente discusso il giorno 21 febbraio 1964.

La seduta termina alle ore 18,30.

Il presidente: FERRALI

Il segretario: GENOVIVA

(1373)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1966.

Approvazione della convenzione concernente il trasferimento a tutti gli effetti dell'intero portafoglio assicurativo italiano della rappresentanza generale per l'Italia della Società « La Basilese » Compagnia di assicurazioni contro gli incendi, alla rappresentanza generale per l'Italia della Società di assicurazioni « Ancienne Mutuelle Accidents », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti del 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, in data 25 novembre 1964, dalle quali risulta la decisione della Società « La Basilese: Compagnia di assicurazione contro gli incendi », con sede in Basilea, di cessare la propria attività nel territorio italiano;

Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, in data 31 marzo 1965, della Società di assicurazioni « Ancienne Mutuelle Accidents », con sede in Rouen, dalle quali risulta la decisione di effetture la concentrazione nella propria rappresentanza generale per l'Italia, dell'intero portafoglio assicurativo italiano, con le relative attività e passività, della rappresentanza generale per l'Italia della Società « La Basilese »: Compagnia di assicurazione contro gli incendi, con sede in Basilea;

Vista la convenzione stipulata in data 19 gennaio 1966, dalla quale risultano le condizioni, i termini e le modalità per l'esecuzione del trasferimento dell'intero portafoglio suddetto agli effetti dell'art. 87 del citato testo unico;

Vista la domanda con la quale la rappresentanza generale per l'Italia della Società di assicurazioni « Ancienne Mutuelle Accidents » ha chiesto l'approvazione della predetta convenzione;

Decreta:

E' approvata la convenzione del 19 gennaio 1966, con la quale l'intero portafoglio assicurativo italiano e relative attività e passività della rappresentanza generale per l'Italia della Società « La Basilese »: Compagnia di assicurazione contro gli incendi » vengono trasferiti a tutti gli effetti alla rappresentanza generale per l'Italia della Società di assicurazione « Ancienne Mutuelle Accidents », con sede in Milano.

Roma, addì 10 febbraio 1966

p. *Il Ministro*: OLIVA

(1701)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1966.

Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica del Lazio.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica del Lazio;

Vista la nota n. 14.1-1487 Div. Gab. del 24 gennaio 1966, con la quale la prefettura di Latina comunica che, a seguito della sospensione degli organi ordinari, l'Amministrazione comunale di Terracina è retta attualmente dal commissario prefettizio dott. Giovanni Paternò, che sostituisce il dott. Renato Maragoni cessato dalla carica di sindaco;

Ritenuta la necessità di sostituire nel Comitato regionale per la programmazione economica del Lazio il dottor Renato Maragoni, cessato dalla carica di sindaco del comune di Terracina, con il dott. Giovanni Paternò, commissario prefettizio;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Giovanni Paternò è chiamato a far parte, quale commissario prefettizio reggente l'Amministrazione comunale di Terracina, del Comitato regionale per la programmazione economica del Lazio, in sostituzione del dott. Renato Maragoni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1966

Il Ministro: PIERACCINI

(1629)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Marsala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 11 febbraio 1966, il comune di Marsala (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.747.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1663)

Autorizzazione al comune di Roccafiorita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1966, il comune di Roccafiorita (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 992.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1664)

Autorizzazione al comune di Ofena ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1966, il comune di Ofena (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.233.761, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1638)

Autorizzazione al comune di Castel di Ieri ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1966, il comune di Castel di Ieri (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.062.290, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1672)

Autorizzazione al comune di Provaglio Val Sabbia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1966, il comune di Provaglio Val Sabbia (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.115.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1667)

Autorizzazione al comune di Piacenza d'Adige ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1966, il comune di Piacenza d'Adige (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.190.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1669)

Autorizzazione al comune di Ofena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1966, il comune di Ofena (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.641.055, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1637)

Autorizzazione al comune di Castel di Ieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1966, il comune di Castel di Ieri (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.483.110, per la copertura dle disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1639)

Autorizzazione al comune di Pompei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 febbraio 1966, il comune di Pompei (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1665)

Autorizzazione al comune di Cavarzere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1966, il comune di Cavarzere (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 169.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1666)

Autorizzazione al comune di Cantagallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1966, il comune di Cantagallo (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1668)

Autorizzazione al comune di Vallepietra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1966, il comune di Vallepietra (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.504.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1670)

Autorizzazione al comune di Civita d'Antino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1966, il comune di Civita d'Antino (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1671)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti di diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Enrico Masturzo, nato a Napoli, il 9 novembre 1933, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Napoli il 18 giugno 1963.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(1533)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Foggia

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1965, n. 30885/6705, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1966 al registro n. 1, foglio n. 304, sono state disposte a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Palatella Luigi, nato l'11 ottobre 1908 in Foggia delle zone demaniali facenti parte del tratturo Foggia-Campolato tronco urbano in Foggia, estese mq. 440, riportate in catasto alle particelle numeri 510½, 510, 511, 512, 513, 510⅓ del foglio di mappa n. 96-*A* del comune di Foggia e nella planimetria tratturale con i numeri 510½, 510, 511, 512, 513 e 510⅓.

(1596)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Rettifica apportata a precedente decreto di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 20 dicembre 1965 registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1966 registro n. 6 Esercito, foglio n. 18

Il seguente decreto relativo a concessione di ricompensa al valor militare è rettificato come qui di seguito indicato:

Regio decreto 25 luglio 1941, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1941, registro n. 28 Guerra, foglio n. 551 (Bollettino ufficiale 1941, dispensa 106, pagina n. 7591):

Pellegrini Venanzio di Edoardo e di Bianchi Ersilia, da Bacoli (Napoli), sottotenente 26° Reggimento artiglieria di C. d'A. viene rettificato in: Pellegrino Venanzio di Eduardo e di Mario Ersilia Bianchi.

(1528)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di pertinenze idrauliche site nei comuni di Casalecchio di Reno e di Bologna.

Con decreto interministeriale 1° dicembre 1965, n. 1108/1 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato delle pertinenze idrauliche del fiume Reno, segnate nel catasto dei Comuni:

Casalecchio di Reno:

foglio n. 2, mappali: 204 (Ha. 0.27.80); 205 (Ha. 0.47.40); 206 (Ha. 0.74.70);

foglio n. 2, mappali: 207 (Ha. 0.14.82); 208 (Ha. 0.01.96); 209 (Ha. 0.24.00);

foglio n. 2, mappali: 210 (Ha. 0.01.32); 211 (Ha. 0.67.90); 212 (Ha. 0.06.84);

foglio n. 2, mappali: 213 (Ha. 0.54.20); 214 (Ha. 0.29.70); 205½ (Ha. 0.11.15);

foglio n. 2, mappali: 206½ (Ha. 0.62.90); 208½ (Ha. 0.06.60); 210½ (Ha. 0.04.45);

foglio n. 2, mappali: 212½ (Ha. 0.06.05); 213½ (Ha. 0.06.25); 214½ (Ha. 0.02.75);

Complessivi Ha. 4.50.79

foglio 5 mappali: 19½ (Ha. 0.07.45); 20½ (Ha. 0.06.10); 229½ (Ha 0.14.30);

foglio 5, mappali 245½ (Ha. 0.06.64); 252½ (Ha. 0.41.60); 257½ (Ha. 0.28.16);

foglio 5, mappali 258½ (Ha. 0.19.10); 264½ (Ha. 0.20.90); 264⅓ (Ha. 0.00.45);

foglio 5, mappali: 264 1/4 (Ha. 0.06.05); 264 1/5 (Ha. 0.03.50);

foglio 5, mappali: 264 1/6 (Ha. 0.35.10); 342½ (Ha. 0.01.00);

foglio 5, mappali: 367½ (Ha. 0.01.35); 368½ (Ha. 0.01.40);

foglio 5, mappali 369½ (Ha. 0.00.85); 370½ (Ha. 0.00.35);

foglio 5, mappali: 1148½ (Ha. 0.08.70); 1148 1/3 (Ha. 0.01.55);

foglio 5, mappali: 1196 (Ha. 0.22.00); 1147 (Ha. 0.09.30);

foglio 5, mappali: 1148 (Ha. 0.14.10);

Complessivi Ha. 2.49.95.

Comune di Bologna, frazione Borgo Panigale:

foglio n. 32, mappali: 77 (Ha. 0.68.98); 58½ (0.85.68); 60½ (Ha. 0.26.50);

foglio n. 32, mappali: 23½ (Ha. 0.39.70); 77½ (Ha. 0.07.65);

Complessivi Ha. 2.28.50

foglio 21, mappali: 316½ (Ha. 0.78.85); 316 (Ha 0.28.25); 317 (Ha. 0.11.74);

foglio 21, mappale: 318 (Ha. 0.10.89);

Complessivi Ha. 1.29.73

foglio 29, mappali 12½ (Ha. 5.62.30); 126½ (Ha. 3.91.90);

Complessivi Ha. 9.54.29.

Comune di Bologna:

foglio 48, mappali: 211 (Ha. 0.04.50); 216½ (Ha. 0.06.10);

Complessivi Ha. 0.10.60

foglio n. 72, mappali: 429½ (Ha. 0.05.80); 453½ (Ha. 0.08.20); 1153½ (Ha. 5.70.00);

foglio n. 72, mappali: 428 (Ha. 0.63.29); 429 (Ha. 3.50.05); 430 (Ha. 0.07.60);

foglio n. 72, mappali: 431-*a* (Ha. 0.04.95); 432 (Ha. 0.13.00); 433 (Ha. 0.30.25);

foglio n. 72, mappali: 379 (Ha. 0.04.50); 424 (Ha. 0.69.00); 425 (Ha. 0.15.00);

foglio n. 72, mappali: 426 (Ha. 0.41.60); 427 (Ha. 0.12.00); 455 (Ha. 0.03.95);

foglio n. 72, mappali: 469 (Ha. 0.08.40); 547 (Ha. 0.00.55); 548 (Ha. 0.00.70);

foglio n. 72, mappali: 549 (Ha. 0.00.09); 1153 (Ha. 3.56.16); 1154 (Ha. 0.21.74);

foglio n. 72, mappali: 1155 (Ha. 0.15.70); 1156 (Ha. 0.00.86); 1157 (Ha. 0.13.22);

foglio n. 72, mappali: 1158 (Ha. 0.14.58); 1159 (Ha. 0.05.76); 1160 (Ha. 0.14.90);

foglio n. 72, mappali: 1161 (Ha. 0.06.34); 1162 (Ha. 0.00.95); 1167 (Ha. 0.05.25);

foglio n. 72, mappale: 1168 (Ha. 0.00.35);

Complessivi Ha. 16.64.65

foglio n. 11, mappali: 99½ (Ha. 3.40.50); 99 (Ha. 0.64.09); 101½ (Ha. 0.45.35);

foglio n. 111, mappali: 101 (Ha. 0.66.40); 106 (Ha. 3.55.80); 107 (Ha. 0.30.00);

foglio n. 111, mappale: 329 (Ha. 0.00.71);

Complessivi Ha. 9.02.85

foglio n. 112, mappale: 5½ (Ha. 0.19.50);

Complessivi Ha. 0.19.50

La superficie totale dei terreni di cui sopra è di Ha. 46.10.78, ed è indicata nelle planimetrie rilasciate il 13 gennaio 1962 in scala 1 : 2000 dall'Ufficio tecnico erariale di Bologna, planimetrie che fanno parte integrante del decreto stesso.

(1498)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA'

Concorso per esami a nove posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente la revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 268, con il quale vengono fissate norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati, rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Vista la legge 6 dicembre 1965, n. 1367, con la quale sono state apportate modifiche alla legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto ministeriale, in pari data, con il quale è stato revocato il bando di concorso per titoli ed esami a trentadue posti di ispettore sanitario nel ruolo della carriera direttiva degli ispettori sanitari del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a nove posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvo le maggiorazioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli impiegati civili di ruolo e per il personale dei ruoli aggiunti dello Stato, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1200, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde, altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente in applicazione della legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) buona condotta;

d) godimento dei diritti politici;

e) idoneità fisica all'impiego.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

f) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze sociali e politiche o in economia e commercio od altra laurea equipollente.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere di concetto che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, oppure siano decaduti dall'impiego medesimo per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità del modello allegato, e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La data di presentazione delle domande è stabilita, in ogni caso, dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine dianzi specificato, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo, entro il termine medesimo, nonchè di quelle che, presentate, eventualmente, nei termini all'Amministrazione di appartenenza o ad un ufficio periferico, siano giunte tardivamente al Ministero, oppure siano giunte in ritardo per fatto imputabile al servizio postale.

I candidati debbono dichiarare nella domanda, oltre il proprio nome e cognome:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, in caso abbiano superato il 32° anno, i titoli che diano diritto ad elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere dal medesimo;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

I candidati che non abbiano raggiunto la maggiore età debbono dichiarare se siano incorsi o meno in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

4) l'immunità da condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate, anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale;

5) titolo di studio posseduto, l'Università che lo ha rilasciato e l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

6) il possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

7) la loro posizione, limitatamente agli uomini, nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere stati destituiti o dispensati, nè di essere decaduti dall'impiego;

9) le prove facoltative prescelte fra quelle indicate nel programma di esame;

10) l'impegno di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicarne tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Le domande che non contengano la dichiarazione dei requisiti richiesti non possono essere regolarizzate, sicchè saranno esclusi dal concorso i candidati che incorrano in omessa od incompleta dichiarazione del possesso dei necessari requisiti.

L'Amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quelle

prescritte dal bando entro un termine perentorio di giorni 15, da comunicarsi all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione degli eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 4.

Commissione di esame

La Commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta:

a) da un magistrato amministrativo od ordinario, con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, presidente;

b) da due docenti universitari delle materie sulle quali vertono le prove di esame, membri;

c) da due impiegati delle carriere direttive del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, membri.

Alla Commissione predetta saranno aggregati membri aggiunti per le prove facoltative.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art. 5.

Programma e svolgimento delle prove di esame

Il concorso comprende tre prove scritte ed una prova orale, nonchè eventuali prove facoltative, secondo il programma annesso al presente decreto.

La Commissione stabilirà la durata di ciascuna prova di esame.

Le prove di esame avranno luogo in Roma.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Del diario delle prove è dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

I candidati, a pena di esclusione, dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione delle prove di esame

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale ne sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto nella prova orale.

Alla votazione predetta sarà, inoltre, aggiunto un ventesimo del punteggio ottenuto in ciascuna prova facoltativa, nel cui esperimento di esame il candidato abbia riportato la votazione di almeno sei decimi.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina debbono far pervenire al Ministero della sanità Direzione generale degli affari amministrativi e del personale Divisione IV, entro il termine perentorio di giorni 15 dal ricevimento della apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso di tali titoli.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengano acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè siano documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire all'indirizzo predetto, entro il termine perentorio di giorni 30 dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in bollo:

1) diploma originale o copia autenticata di uno dei titoli di studio prescritti dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso. Quando il diploma di laurea non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato provvisorio rilasciato dalla competente Università, contenente la espressa dichiarazione di essere quello sostitutivo del diploma originale, in attesa della compilazione di quest'ultimo.

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma originale, è ammessa la presentazione del relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

2) estratto dell'atto di nascita.

Se il candidato è nato all'estero e la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un comune italiano non è ancora avvenuta deve essere presentato un certificato dell'autorità consolare.

Ove l'atto sia redatto in lingua straniera deve essere accompagnato da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dell'autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese in cui il documento è stato rilasciato ovvero da un traduttore ufficiale.

Le firme sugli atti formati all'estero, redatti o vistati dai rappresentanti diplomatici o consolari italiani all'estero, debbono essere legalizzate dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età dovranno produrre i documenti atti a comprovare il diritto all'aumento del limite massimo di età, salvo che non vi abbiano già provveduto nel presentare i titoli di precedenza e di preferenza nella nomina;

3) certificato di cittadinanza italiana.

Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato di godimento dei diritti politici.

Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21, il certificato, la cui esibizione è, in ogni caso, obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

5) il certificato generale del casellario giudiziale.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale dovrà risultare che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Nel certificato dovrà essere precisato che si è proceduto all'accertamento sierologico del sangue per la lue — prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 — che, all'uopo, deve essere eseguito presso istituti o laboratori autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro;

7) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tale documento non può essere sostituito con il foglio di congedo illimitato.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito dell'Amministrazione a produrre la prescritta documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

Gli impiegati statali di ruolo o dei ruoli aggiunti possono presentare, nel termine sopra indicato, soltanto i seguenti documenti:

1) copia integrale dello stato matricolare, rilasciata dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva, in rafferma o in carriera continuativa e gli appartenenti ai Corpi armati dello Stato possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno la facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato di povertà sugli atti rilasciati in esenzione. Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per prendere parte a concorsi banditi dall'Amministrazione della sanità o da altre Amministrazioni.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati. I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempre che idonei a documentare le posizioni da attestare.

La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto dal presente bando comporta l'esclusione del concorrente.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

Espletate le prove del concorso, la Commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato. Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità; di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che avranno presentato nel termine di cui all'art. 7 i documenti di rito, conseguiranno la nomina in prova, con la qualifica di consigliere di terza classe.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo essi avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza. Ai vincitori del concorso che provengano dalla stessa o da diversa amministrazione e che siano provvisti di stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica è attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto ed il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera, anche semplicemente economica.

A coloro tra i vincitori che provengano dal personale non di ruolo competerà il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello tSato 4 aprile 1947, n. 207.

Compiuto il periodo di prova, i consiglieri di 3ª classe in prova conseguiranno la nomina in ruolo, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con decreto motivato. In tal caso, spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente della stessa o di altra Amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso, sono esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1966

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *gennaio* 1966
Registro n. 1, *foglio n.* 258. — MOFFA

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:

1. Diritto civile;
2. Diritto amministrativo e costituzionale;
3. Leggi e regolamenti concernenti le materie di competenza dell'Amministrazione della sanità.

Prova orale:

a) le materie delle prove scritte;

b) elementi di diritto e procedura penale;

c) leggi e regolamenti per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Prove orali facoltative:

a) lingue estere: lettura e traduzione a vista di un brano da una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco, spagnolo;

b) statistica (nozioni).

Roma, addì 5 gennaio 1966

Il Ministro: MARIOTTI

Schema di domanda

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV — ROMA

Il sottoscritto (nome e cognome) . . . . . . nato a . . . . . . (prov. di . . . .) il . . . . . . residente in . . . . (prov. di . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a nove posti di consigliere di terza classe in prova nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè . . . . . . ovvero: ha diritto all'esenzione del limite di età perchè . . . . . . (solo per coloro che abbiano superato il 32° anno di età);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . . . ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . . ovvero (per i minori di anni 21): non è incorso in alcuna delle cause che impediscano il possesso dei diritti politici;

4) non ha riportato condanne penali; ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali . . . . . . (da indicare anche se sia intervenuta l'estinzione della pena oppure sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) è in possesso del diploma di laurea in . . . . . conseguito presso l'Università di . . . . in data . . . .;

6) è in possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

7) per quanto riguarda gli obblighi militari (limitatamente agli uomini), la sua posizione è la seguente . . . . . .;

8) non ha prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni; ovvero: ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche Amministrazioni . . . . . . in qualità di . . . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . . . . ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica Amministrazione . . . . . in qualità di . . . .

9) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche Amministrazioni, nè è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

10) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

11) intende sostenere le seguenti prove facoltative fra quelle indicate nel programma di esame . ..

12) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo . . . .

Data . . . . .

Firma . . . . . .

(La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario del comune di residenza).

(1607)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Istituzione di nuove sedi di esame del concorso a centotrenta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1965, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1965, registro n. 10, foglio n. 157, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 232. del 15 settembre 1965, con il quale è stato indetto un concorso per esami a centotrenta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, di cui alla tabella *C* annessa alla legge 22 luglio 1961, n. 628;

Vista la nota del Ministero delle finanze n. 97971, del 30 giugno 1965, con la quale è stata concessa la disponibilità delle aule *A, B, C* e *D* del Palazzo degli esami nei giorni 1° e 2 aprile 1966, per un numero massimo di 1572 candidati;

Considerato che il numero dei candidati domiciliati nelle province del Lazio da assegnare alla sede di Roma è di circa 3000 unità;

Considerata la opportunità di istituire altre sedi periferiche di esame — di cui due in Roma — oltre quella già prevista dall'art. 3 del precitato decreto ministeriale 7 giugno 1965, dato l'elevato numero dei candidati al concorso stesso;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a centotrenta posti di applicato aggiunto in prova, indetto con decreto ministeriale 7 giugno 1965, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1965, registro n. 10, foglio n. 157, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232, del 15 settembre 1965, avranno luogo, oltre che in Roma — come già previsto dall'art. 3 di detto decreto — in Torino, Bologna, Ancona, Pescara, Cagliari, Napoli, Bari, Messina e Palermo nei locali e nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

I candidati saranno assegnati alle sedi di esame in relazione al domicilio indicato nella domanda a suo tempo prodotta per l'ammissione al concorso e precisamente:

alla sede di esame di Torino: i candidati che risultino domiciliati in Comuni facenti parte delle Regioni del Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Veneto;

alla sede di esame di Bologna: i candidati che risultino domiciliati in Comuni facenti parte delle Regioni dell'Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige;

alla sede di esame di Ancona: i candidati che risultino domiciliati in Comuni facenti parte delle Regioni delle Marche, Abruzzo e Molise;

alla sede di esame di Pescara: i candidati che risultino domiciliati in Comuni facenti parte delle Regioni della Toscana e Umbria;

alla sede di esame di Cagliari: i candidati che risultino domiciliati in Comuni della Sardegna;

alla sede di esame di Napoli: i candidati che risultino domiciliati in Comuni facenti parte della Campania;

alle tre sedi di esame di Roma: i candidati che risultino domiciliati in Comuni facenti parte del Lazio;

alla sede di esame di Bari: i candidati che risultino domiciliati in Comuni facenti parte della Puglia;

alla sede di esame di Messina: i candidati che risultino domiciliati in Comuni facenti parte delle Regioni della Calabria e Basilicata;

alla sède di esame di Palermo: i candidati che risultino domiciliati in Comuni facenti parte della Sicilia.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse e sarà pubblicato, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1966

Il Ministro: DELLE FAVE

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1966
Registro n. 2 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 325

(1722)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso a quattro posti di inserviente in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria.

La prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso a quattro posti di inserviente in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria, indetto con decreto ministeriale 1° ottobre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 15 novembre 1965, avrà luogo presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma, il giorno 12 aprile 1966, con inizio alle ore 10.

(1723)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a ventisette posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, indetto con decreto ministeriale 14 maggio 1965.

Le prove scritte del concorso per esami a ventisette posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, indetto con decreto ministeriale 4 maggio 1965 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 29 settembre 1965, avranno luogo in Roma nei giorni 18 e 19 luglio 1966 alle ore 8, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno.

(1708)

Diario delle prove scritte del concorso per esami e titoli a ventotto posti di assistente in prova nel ruolo degli assistenti della carriera del personale esecutivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, indetto con decreto ministeriale 4 giugno 1965.

Le prove scritte del concorso a ventotto posti di assistente, (così suddivisi: dieci posti di assistente alle antichità; diciotto posti di assistente ai monumenti) in prova nel ruolo degli assistenti della carriera del personale esecutivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, indetto con decreto ministeriale 4 giugno 1965 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 30 settembre 1965, avranno luogo in Roma, nei seguenti giorni:

20 e 21 luglio 1966 - assistenti alle antichità;
22 e 23 luglio 1966 - assistenti ai monumenti;

presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, alle ore 8.30.

(1709)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRINDISI

Graduatoria del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Brindisi

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 65/2046/4ª del 10 aprile 1965, modificato con decreto pari numero del 15 giugno 1965, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti al 30 novembre 1964, nelle sedi di Sandonaci, S. Pancrazio Salentino e Torre S. Susanna della provincia di Brindisi;
Visto il proprio decreto n. 65/5721/4ª del 6 novembre 1965, il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso in parola;
Visti i verbali della Commissione giudicatrice;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, aprovato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei partecipanti al concorso per i posti di ufficiale sanitario nelle sedi di Sandonaci, S. Pancrazio Salentino e Torre S. Susanna della provincia di Brindisi, vacanti al 30 novembre 1964:

Vella dott. Domenico . . . . punti 134,2661

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Brindisi, della Prefettura di Brindisi e dei Comuni interessati.

Brindisi, addì 29 gennaio 1966

Il medico provinciale: BARNABA

(1350)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3863 del 14 luglio 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso per i posti di medico condotto vacanti in provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1963;
Considerato che delle condotte mediche dei comuni assegnate col precedente decreto n. 318 del 19 gennaio 1966, è rimasta vacante la condotta di Serrata;
Esaminate le domande dei concorrenti idonei e tenuta presente la indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, ciascuno di essi ha dichiarato di concorrere;
Visto il testo unico delle leggi speciali 27 luglio 1934, n. 1265, nonché gli artt. 55 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica di quanto disposto col precedente decreto n. 318 del 19 gennaio 1966, la condotta medica di Serrata viene assegnata al dott. Rocco Carbone.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale e del Comune interessato.

Reggio Calabria, addì 1° febbraio 1966

Il medico provinciale: LANIA

(1437)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 742 in data 25 marzo 1963, con il quale vennero messe a concorso le condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1962;
Visto il proprio decreto n. 3057 in data 27 settembre 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;
Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;
Considerato che i vincitori delle condotte mediche di Moncestino-Villamiroglio (Consorzio); Ponzano Monferrato hanno rinunziato alle condotte loro assegnate;
Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione delle sedi stesse ai candidati che seguono in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;
Vista la legge 1° agosto 1921, n. 1312, modificata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modifiche;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Succi Giovanni: Moncestino-Villamiroglio (Consorzio);
2) Dardano Candido: Ponzano Monferrato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Alessandria, addì 7 febbraio 1966

Il medico provinciale: SIRCANA

(1550

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 5813 del 30 marzo 1965, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di medico condotto vacanti in provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1964;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1265; il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281; il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1965, n. 854, e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Viste le designazioni del Ministero della sanità e del prefetto nonchè le terne proposte dal competente organo di categoria e dai comuni interessati;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1964 è costituita come segue:

Presidente:

Marchetti dott. Emilio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Magrì prof. dott. Carmelo, medico provinciale capo;

Fallica dott. Nicolò, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno;

Natale prof. Pio, primario medico dell'Ospedale civile di Fermo;

Peruzzo prof. Luciano, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Fermo;

Muzzarelli dott. Bruno, medico condotto.

Segretario:

Marzà dott. Giovanni, consigliere di 1ª classe dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Fermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, agli Albi della prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale di Ascoli Piceno e dei comuni interessati.

Ascoli Piceno, addì 13 gennaio 1966

Il medico provinciale: BONTEMPO

(1553)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Messina.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 18663 dell'11 gennaio 1965, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso per posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Messina, al 30 novembre 1962 e del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1963;

Considerato che il prof. dott. Giuseppe Motta, componente della suddetta Commissione è deceduto ed occorre provvedere alla nomina di altro componente;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione esaminatrice dei concorsi, indicati in premessa è composta come appresso:

Presidente:

Muscolino dott. Ugo, direttore di sezione del Ministero della sanità in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Messina.

Componenti:

Micali prof. Guido, libero docente clinica ostetrica e ginecologica, primario reparto ostetrico dell'Ospedale R. Margherita di Messina;

Finocchio prof. Domenico, libero docente clinica chirurgica, primario reparto ostetrico Ospedale S. Angelo dei Rossi di Messina;

Scibilia dott. Giovanni, medico provinciale di 1ª classe;

Pisani dott. Pietro, consigliere di prima classe designato dalla prefettura di Messina;

Maddalena Miuccio, ostetrica condotta designata dai Comuni.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dottor Antonino Riolo, consigliere di prima classe designato dalla Prefettura di Messina.

Le prove di esame avranno luogo presso l'Ufficio del medico provinciale di Messina non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Messina, addì 4 febbraio 1966

Il medico provinciale: BROCCIO

(1517)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 31 luglio 1965, n. 13.

Autorizzazione alla spesa per la elaborazione degli studi tecnici preparatori necessari per la redazione di un piano di sviluppo regionale - Incarico alla S.p.A. SORIS, con sede in Torino - Variazioni al bilancio preventivo della Regione per l'anno 1965.

(*Pubblicata nel* « Bollettino Ufficiale » *della Regione autonoma Valle d'Aosta del* 31 *luglio* 1965)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 35.000.000 (trentacinquemilioni) per la elaborazione di studi tecnici preparatori necessari per la redazione di un successivo piano di sviluppo economico-sociale regionale per il quinquennio 1965-1969.

Tale piano sarà elaborato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale di ricerche economiche e sociali, in relazione alle finalità pubbliche della programmazione, per le materie e gli interventi di competenza regionale, in coordinamento con il piano quinquennale nazionale di sviluppo economico 1965-1969, e sarà approvato dal Consiglio regionale.

Art. 2.

L'incarico della elaborazione degli studi tecnici preparatori di cui al primo comma del precedente articolo sarà affidato alla Società SORIS - S.p.A. (ricerche di mercato - studi economici), con sede in Torino, ed a gruppi di ricerca e di studio ad essa collegati; tale incarico sarà approvato con deliberazione della Giunta regionale, alle condizioni e con le modalità da stabilire dalla Giunta stessa, ad avvenuta promulgazione della presente legge.

Art. 3.

Al finanziamento della spesa di lire trentacinquemilioni di cui al precedente art. 1, si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della parte Entrate ed allo stato di previsione della parte Spese del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1965:

A) variazione allo stato di previsione della parte Entrate: lo stanziamento del capitolo 6 (« Provento quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, delle Entrate erariali previste dall'art. 2 della legge 29 novembre 1955, n. 1179 »), è aumentato della somma di L. 30.000.000 (trentamilioni);

B) variazione allo stato di previsione della parte Spese: lo stanziamento del capitolo 55 (« Compensi ad estranei alla Amministrazione regionale per speciali incarichi, perizie e studi nell'interesse della Regione, ecc.... ») è aumentato della somma di L. 30.000.000 (trentamilioni).

Art. 4.

All'approvazione, al finanziamento ed alla liquidazione della spesa autorizzata con la presente legge, provvederà la Giunta regionale con motivate deliberazioni, con imputazione della spesa stessa sul sopracitato capitolo 55 del bilancio preventivo per l'anno 1965.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 31 luglio 1965

CAVERI

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1965, n. 14.

Autorizzazione alla realizzazione di due parcheggi pubblici nella Città di Aosta - Variazioni al bilancio preventivo della Regione per l'anno 1965.

(*Pubblicata nel* « Bollettino Ufficiale » *della Regione autonoma Valle d'Aosta* 1° *ottobre*-15 *novembre* 1965)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la realizzazione, a cura e spese della Regione, di due parcheggi pubblici, di interesse regionale, nelle seguenti zone di particolare interesse archeologico e turistico della Città di Aosta:

a) zona della Cattedrale (compresa tra la piazza Giovanni XXIII, la via De Sales e la via Lostan);

b) zona delle Porte Pretoriane (compresa tra la via Plouves, la via Festaz e la piazza Porte Pretoriane).

Art. 2.

E' autorizzata la spesa complessiva di L. 210.000.000 per l'acquisizione delle aree di terreno e per l'esecuzione dei lavori occorrenti per la realizzazione dei due parcheggi pubblici di cui al precedente art. 1.

La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'approvazione, all'impegno e alla liquidazione della spesa di L. 210 milioni, di cui al precedente articolo, da finanziare:

a) per L. 74.000.000 con imputazione al capitolo 324 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1965 (« Spese per la costruzione di opere stradali a carico della Regione »);

b) per L. 136.000.000 con imputazione all'istituendo capitolo di spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1966 corrispondente al sopracitato capitolo 324 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1965.

Art. 3.

Per il finanziamento della spesa di L. 74.000.000 di cui alla lettera *a*) del precedente art. 3, sono approvate le seguenti variazioni agli stanziamenti del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1965:

A) *Variazioni in aumento alla parte Entrate*: il capitolo 6 (« Provento quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, delle entrate erariali previste dall'art. 2 della legge 29 novembre 1955, n. 1179 »), è aumentato di lire ventiquattromilioni;

B) *Variazioni alla parte Spese*:

in diminuzione: il capitolo 111 (« Spese per acquisto di beni patrimoniali ») è ridotto di lire cinquanta milioni;

in aumento: il capitolo 324 (« Spese per la costruzione di opere stradali a carico della Regione ») è aumentato di lire settantaquattro milioni.

Art. 4.

La Giunta regionale è, altresì, autorizzata a provvedere alla approvazione dei progetti esecutivi dei due parcheggi pubblici di cui all'art. 1, all'appalto e alla aggiudicazione dei lavori relativi ed alla approvazione, al finanziamento e alla liquidazione delle relative spese, nonchè all'adozione dei provvedimenti deliberativi necessari per l'acquisizione delle aree di terreno occorrenti per la realizzazione dei due parcheggi pubblici di cui si tratta e all'approvazione, al finanziamento e alla liquidazione delle relative spese.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Aosta, addì 11 novembre 1965

CAVERI

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1965, n. 15.

Interventi regionali per la costruzione e la sistemazione di fabbricati destinati alla raccolta, conservazione, confezionamento e vendita di frutta.

(*Pubblicata nel* « Bollettino Ufficiale » *della Regione autonoma Valle d'Aosta* 1° *ottobre*-15 *novembre* 1965)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la costruzione e la sistemazione, a cura e spese della Regione, di fabbricati per impianti, di interesse regionale, destinati alla raccolta, conservazione, confezionamento e vendita di prodotti frutticoli locali.

Tali fabbricati e impianti dovranno essere razionalmente costruiti ed attrezzati in modo da rispondere allo scopo di valorizzare la produzione frutticola valdostana, di favorirne la regolare immissione sul mercato, nonchè di agevolare le operazioni di raccolta, di confezionamento e di vendita dei prodotti frutticoli locali.

Art. 2.

Allo studio, alla progettazione e alla realizzazione dei fabbricati e degli impianti predetti e delle relative attrezzature, nonchè all'approvazione, al finanziamento, all'impegno e alla liquidazione delle relative spese, si provvederà con deliberazioni della Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato all'agricoltura e foreste, sentita l'apposita Commissione consiliare di studio.

Art. 3.

I fabbricati e gli impianti previsti ai precedenti articoli saranno — mediante deliberazioni della Giunta regionale — affidati in gestione ad Associazioni e a Cooperative di produttori, legalmente costituite, secondo modalità e condizioni da approvare dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, in relazione alle accertate necessità tecnico-agricole e previa stipulazione di apposite convenzioni.

Art. 4.

Le spese derivanti a carico del bilancio della Regione dalla applicazione della presente legge graveranno sugli appositi fondi già residuati (per complessive L. 45 milioni) e sugli stanziamenti dei capitoli 201, 205 e 108 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1965, nonchè sui corrispondenti istituendi capitoli di spesa dei bilanci di previsione della Regione per i successivi anni, entro il limite di spesa annua prevista in L. 30.000.000.

Art. 5.

Per la costruzione, a cura della Regione, di un primo magazzino per la conservazione, il confezionamento e la vendita di frutta delle zone di St-Pierre, di Sarre e di Villeneuve, è auto-

rizzato, l'acquisto di un appezzamento di terreno sito nel Comune di St-Pierre ed iscritto in catasto al foglio XXXV, mappale n. 185, della superficie di circa 4200 mq., al prezzo a corpo di L. 16.000.000.

La spesa di L. 16.000.000, per prezzo a corpo di acquisto del terreno di cui sopra, graverà sull'apposito fondo residuato di L. 20.000.000 già approvato ed impegnato con provvedimento della Giunta regionale n. 4658 in data 30 giugno 1964, su apposito capitolo delle « Spese straordinarie » del bilancio regionale.

La spesa di L. 2.000.000, prevista per spese di stipulazione e registrazione dell'atto notarile di compravendita dell'appezzamento di terreno di cui sopra, graverà sull'apposito capitolo 108 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1965, che presenta la necessaria disponibilità di fondi.

La Giunta regionale provvederà all'adozione di ogni provvedimento deliberativo di esecuzione del presente articolo per addivenire alla stipulazione dell'atto notarile di acquisto del terreno di cui sopra e alla stipulazione delle relative spese.

Art. 6.

La presente legge entrerà in vigore il 15° giorno successivo a quello della pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sara pubblicata nel « Bollettino ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, addì 11 novembre 1965

CAVERI

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1965, n. **16**.

Concessione di un contributo al comune di Aosta a titolo di concorso regionale nelle spese per anticipazioni di fondi e per ammortamento, per l'anno 1965, di mutui passivi assunti dal Comune stesso per il finanziamento di lavori di pubblica utilità.

(*Pubblicata nel* « Bollettino Ufficiale » *della Regione autonoma Valle d'Aosta* 1° *ottobre*-15 *novembre* 1965)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvata la concessione, a carico del bilancio della Regione, di un contributo di lire centocinquantamilioni al comune di Aosta, a titolo di concorso finanziario della Regione nelle spese per anticipazioni di fondi e per ammortamento, per l'anno 1965, di mutui passivi assunti dal Comune stesso per il finanziamento di lavori di pubblica utilità.

Art. 2.

Al finanziamento della spesa di lire centocinquantamilioni, di cui al precedente art. 1, si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della parte Entrata e allo stato di previsione della parte Spesa del bilancio della Regione per l'anno 1965:

A) Variazione allo stato di previsione della parte Entrata: lo stanziamento del capitolo 16 (« Proventi della casa da gioco di St-Vincent ») è aumentato della somma di L. 150.000.000;

B) Variazione allo stato di previsione della parte Spesa: istituzione del seguente nuovo capitolo di spesa 134, con lo stanziamento di L. 150.000.000: « Contributo al comune di Aosta per concorso nelle spese per anticipazioni di fondi e per ammortamento, per l'anno 1965, di mutui passivi assunti dal Comune per il finanziamento di lavori di pubblica utilità ».

Art. 3.

Il versamento del contributo di cui ai precedenti articoli sarà effettuato alla tesoreria del comune di Aosta in uno o più ratei, entro il 31 dicembre 1965, in esecuzione di appositi provvedimenti deliberativi di liquidazione del contributo stesso, da adottarsi dalla Giunta regionale previo accertamento della maggiore entrata annua di cui al precedente articolo sul capitolo 16 della parte Entrata del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1965.

Art. 4.

La spesa per la liquidazione del contributo di cui ai precedenti articoli sarà imputata al nuovo capitolo 134 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1965.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sara pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 11 novembre 1965

CAVERI

(1118)

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1965, n. **17**.

Determinazione della data delle elezioni per il rinnovo degli organi elettivi dell'artigianato.

(*Pubblicata nel* « Bollettino Ufficiale » *della Regione autonoma Valle d'Aosta* 1° *ottobre*-15 *novembre* 1965)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le votazioni per il rinnovo delle cariche di cui all'art. 15 della legge regionale 10 maggio 1957, n. 2, debbono avere inizio entro il 30 aprile 1966.

Restano fermi i termini per i relativi adempimenti elettorali previsti dalla citata legge regionale 10 maggio 1957, n. 2.

La durata in carica dell'attuale Commissione regionale per l'artigianato, già prorogata con legge regionale 11 maggio 1965, n. 9 fino al 31 ottobre 1965, è ulteriormente prorogata fino all'insediamento della nuova Commissione regionale per l'artigianato, costituita a seguito delle elezioni di cui al primo comma del presente articolo.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 11 novembre 1965

CAVERI

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1965, n. **18**.

Norme per la disciplina delle opere, delle piantagioni e dei depositi di materiali lungo i tratti abitati delle strade regionali.

(*Pubblicata nel* « Bollettino Ufficiale » *della Regione autonoma Valle d'Aosta* 1° *ottobre*-15 *novembre* 1965)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La costruzione, la ricostruzione o l'ampliamento di case di abitazione, di muri di cinta o di sostegno e di qualsiasi altra fabbrica o manufatto, la costruzione di fornaci, fucine o fonderie, i depositi di materiali nonchè la piantagione di alberi o di siepi lungo i tratti abitati delle strade regionali — quando manchino linee di fabbricazione determinate da piani regolatori o di ampliamento ovvero da deliberazioni dei Consigli comunali adottate secondo preventivi accordi con l'Assessorato regionale dei lavori pubblici, sono soggette alla disciplina stabilita per le analoghe costruzioni o piantagioni eseguite lungo le strade fuori dei centri abitati dal regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740 (testo unico di norme per la tutela delle strade e della circolazione), nonchè dal vigente regolamento per la tutela delle strade approvato dal rettorato della ex provincia di Aosta con deliberazione 8 novembre 1938, n. 19.

Art. 2.

Per le costruzioni, le ricostruzioni, gli ampliamenti, i depositi di materiali e le piantagioni di cui all'articolo precedente, da eseguire in corrispondenza di curve e di incroci di strade regionali con altre strade regionali o con altre strade o vie pubbliche, o in corrispondenza di biforcazioni o di diramazioni stradali nei centri abitati, sono stabiliti i seguenti divieti, limiti e distanze:

a) nell'interno delle curve, anche se a visibilità non impedita, limitatamente al tratto compreso fra le tangenti, è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici e manufatti di qualsiasi genere, eseguire o ampliare piantagioni arboree ed arbustive o depositi di materiali a distanza inferiore a metri cinque dal confine della strada.

Tale distanza può essere ridotta solo nei casi in cui sia possibile il tracciamento di una linea di libera visibilità avente una lunghezza di almeno 30 metri o quando vi siano linee di fabbricazione regolarmente approvate.

Le linee di visibilità sono misurate con partenza dal ciglio interno sullo sviluppo della curva, fino al raggiungimento in linea retta di una corda della misura di metri 30 sempre sul ciglio interno della curva.

Nel passaggio dalla fascia di rispetto della curva a quella dei rettifili contigui, il raccordo si effettua secondo l'ipotenusa di un triangolo rettangolo che si imposti con la base sulla eccedenza di larghezza della fascia di rispetto della curva ed abbia lungo l'esterno della fascia di rispetto del rettifilo l'altezza doppia della base. L'area del triangolo rimane inibita alle costruzioni, manufatti, piantagioni e depositi di materiali di cui al precedente art. 1;

b) in corrispondenza di incroci, di biforcazioni o di diramazioni il divieto di cui alla precedente lettera *a*) - imposto all'area delimitata dai bordi interni delle carreggiate per la lunghezza di metri quindici, a partire dal punto di incontro degli allineamenti dei bordi stessi, e dalla congiungente data dai punti estremi.

Nel caso di tornanti o di incroci o biforcazioni in cui gli allineamenti medesimi siano raccordati ad una curva, l'area interdetta è delimitata dalla curva di raccordo e dai bordi interni della carreggiata per la lunghezza di metri 15 a partire dal centro della curva stessa sul ciglio e dalla congiungente dei punti estremi.

Art. 3.

Alla elaborazione di piani regolatori, di piani di ampliamento, di regolamenti edilizi o di altri provvedimenti comunque disciplinanti l'attività edilizia nei tratti abitati delle strade regionali, i Comuni debbono provvedere d'intesa con l'Assessorato regionale dei lavori pubblici e colla Sovrintendenza regionale alle antichità, monumenti e belle arti, presentando apposita richiesta corredata dai relativi grafici esecutivi.

Art. 4.

La presente legge sarà inserta nella Raccola ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 11 novembre 1965

CAVERI

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1965, n. **19**.

Modificazioni alle norme della legge regionale 17 novembre 1960, n. 8, riguardante la istituzione e il funzionamento dell'Istituto professionale regionale per l'industria, l'artigianato e il commercio.

(*Pubblicata nel* « Bollettino Ufficiale » *della Regione autonoma Valle d'Aosta* 1° *ottobre*-15 *novembre* 1965)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La denominazione dell'Istituto professionale regionale per l'industria, l'artigianato e il commercio, istituito con l'art. 1 della legge regionale 17 novembre 1960, nñ 8, è modificata come segue:

« Istituto professionale regionale per l'industria, l'artigianato, il commercio e le attività alberghiere ».

Il predetto Istituto è equiparato, a tutti gli effetti, agli analoghi Istituti professionali statali.

Art. 2.

L'art. 2 della legge regionale 17 novembre 1960, n. 8, è modificato come segue:

« L'Istituto professionale regionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria, dell'artigianato, del commercio e delle attività alberghiere.

L'Istituto stesso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1) Scuola professionale per l'industria meccanica ed elettrotecnica, con sezioni per: aggiustatore meccanico, meccanico riparatore di automezzi, congegnatore meccanico, meccanico tornitore, meccanico fresatore, elettricista, elettromeccanico, elettricista per automezzi;

2) Scuola professionale per l'industria edile, con sezioni per: muratore, carpentiere in legno e ferro, aiuto assistente edile;

3) Scuola professionale per l'industria idraulica, con sezioni per: installatore di impianti idraulico-sanitari;

4) Scuola professionale per l'industria del legno, con sezioni per: falegname, mobiliere;

5) Scuola professionale per attività ed impieghi commerciali, con sezioni per: addetti alla segreteria d'azienda, addetti alla contabilità d'azienda, applicato ai servizi amministrativi, stenodattilografo;

6) Scuola professionale per le attività alberghiere, con sezioni per: addetto alla segreteria e all'amministrazione di alberghi, addetto ai servizi di sala e bar, addetti ai servizi alberghieri di cucina ».

Art. 3.

L'art. 9 della legge regionale 17 novembre 1960, n. 8, è completato con l'aggiunta del seguente nuova comma finale:

« *c*) per le scuole alberghiere: educazione civica e cultura generale; *tecnica professionale; merceologia; igiene professionale; geografia* e organizzazione turistica; pratica commerciale e contabilità generale; organizzazione e amministrazione alberghiera; lingue estere; nozioni di amministrazioni; dattilografia; religione; educazione fisica ».

Art. 4.

L'art. 17 della legge regionale 17 novembre 1960, n. 8, è completato con l'aggiunta del seguente nuovo primo comma: « Per la gestione dell'Istituto professionale regionale sono demandate alla Giunta regionale le attribuzioni previste dalle norme vigenti per i Consigli di amministrazione degli istituti professionali statali ».

Art. 5.

Le spese per il funzionamento, l'arredamento e l'attrezzatura dell'Istituto professionale regionale, previste in complessive annue lire centosessanta milioni, sono a carico della Regione e sono approvate con deliberazione della Giunta regionale, con imputazione agli appositi capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1965 (capitoli 380, 381, 382, 383, 384, 385, 393, 407, 417), che presentano la necessaria disponibilità di fondi, e sui corrispondenti istituendi capitoli di spesa dei bilanci di previsione della Regione per i successivi anni.

Art. 6.

La tabella organica dell'Istituto professionale regionale annessa alla legge regionale 17 novembre 1960, n. 8, è sostituita dalla nuova tabella organica annessa alla presente legge.

Art. 7.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sara pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 11 novembre 1965

CAVERI

Tabella organica dell'Istituto professionale regionale per l'industria, l'artigianato, il commercio e le attività alberghiere.

(Allegato *A* annesso alla legge regionale 11 novembre 1965, n. 19)

Personale di ruolo:

1) Preside senza insegnamento (1ª categoria)	1
2) Cattedre d'insegnamento (ruolo *A*)	18
3) Insegnanti tecnici-pratici (1)	9
4) Segretario economo	1
5) Applicati	7
6) Personale di servizio	15

Personale incaricato:

8) Incarichi d'insegnamento per complessive 240 ore settimanali.

8) Incarichi d'insegnamento tecnico-pratico per complessive ore 108 settimanali.

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnici-pratici degli Istituti tecnici.

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1965, n. 20.

Adeguamento dell'assegno annuale di riconoscimento da corrispondere agli ex insegnanti delle scuole sussidiate, a' sensi della legge regionale 10 gennaio 1961, n. 1.

(*Pubblicata nel* « Bollettino Ufficiale » *della Regione autonoma Valle d'Aosta* 1° *ottobre*-15 *novembre* 1965)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assegno annuale di riconoscimento da corrispondere agli ex insegnanti delle scuole sussidiate, a' sensi della legge regionale 10 gennaio 1961, n. 1, è stabilito, a decorrere dal 1° gennaio, nella misura di lire seimila per ogni anno di servizio prestato.

Art. 2.

La maggiore spesa derivante a carico del bilancio della Regione dalla applicazione della presente legge, prevista in annue lire tre milioni, graverà sull'apposito capitolo 359 della parte Spesa dei bilanci di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1965 e per i successivi esercizi (« Indennità, compensi, premi ed assegni di riconoscimento agli insegnanti delle Scuole sussidiate »).

Per il finanziamento della maggiore spesa di lire tre milioni per l'anno 1965 è approvato l'aumento dello stanziamento del sopracitato capitolo 359 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1965 per l'importo di lire tre milioni, somma da prelevare dal capitolo 150 della parte Spesa del bilancio stesso (« Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento »).

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 11 novembre 1965

CAVERI

(1119)

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1965, n. 21.

Approvazione di maggiore spesa annua per la corresponsione di assegni mensili di assistenza integrativa agli invalidi civili irrecuperabili, a' sensi della legge regionale 20 maggio 1964, n. 6 - Variazioni al bilancio preventivo della Regione per l'anno 1965.

(*Pubblicata nel* « Bollettino Ufficiale » *della Regione autonoma Valle d'Aosta* 1° *ottobre*-15 *novembre* 1965)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la corresponsione agli invalidi civili irrecuperabili degli assegni mensili di assistenza integrativa previsti dalla legge regionale 20 maggio 1964, n. 6, è approvata per l'anno 1965, in aggiunta alla spesa approvata con legge regionale 11 maggio 1965, n. 11, la maggiore spesa di L. 35.000.000, da finanziare sull'apposito capitolo 470 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1965, mediante le seguenti variazioni del bilancio stesso:

A) Variazione allo stato di previsione della Parte entrata del bilancio:

Lo stanziamento annuo del capitolo 10 (« Provento quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione delle entrate erariali previste dall'art. 2 della legge 29 novembre 1955, numero 1179 ») è aumentato di L. 35.000.000;

B) Variazione allo stato di previsione della Parte spesa del bilancio:

Lo stanziamento annuo del capitolo 470 (« Spese per assistenza integrativa regionale agli invalidi irrecuperabili - legge regionale 20 maggio 1964, n. 6 ») è aumentato di L. 35.000.000.

Art. 2.

Per la corresponsione agli invalidi civili irrecuperabili degli assegni integrativi di cui al precedente articolo per l'anno 1966 e seguenti sarà stanziata la spesa annua di L. 125.000.000 sugli appositi istituendi capitoli di spesa dei bilanci di previsione della Regione per l'anno 1966 e seguenti corrispondenti al capitolo di spesa 470 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1965.

Art. 3.

Alla copertura della maggiore spesa annua di L. 35.000.000 per l'assistenza di cui ai precedenti articoli, si provvederà con l'aumento, già accertato per l'anno 1965, delle entrate di cui al capitolo 10 della parte entrate dei bilancio preventivo della Regione per l'anno 1965 (« Provento quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, delle entrate erariali previste dall'articolo 2 della legge 29 novembre 1955, n. 1179 »).

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 11 novembre 1965

CAVERI

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1965, n. 22.

Modificazioni alle leggi regionali 20 maggio 1964, n. 6 e 11 maggio 1965, n. 4 concernenti, rispettivamente, l'assistenza integrativa regionale a favore degli invalidi civili irrecuperabili e l'assistenza integrativa regionale a favore dei ciechi civili.

(*Pubblicata nel* « Bollettino Ufficiale » *della Regione autonoma Valle d'Aosta* 1° *ottobre*-15 *novembre* 1965)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 11 maggio 1965, n. 4, concernente l'assistenza integrativa regionale mediante concessione di un « assegno di accompagnamento » a favore dei ciechi civili, è completato con l'aggiunta del seguente nuovo comma finale:

« L'assegno di accompagnamento può essere concesso anche ai ciechi civili aventi diritto all'assegno mensile di assistenza integrativa regionale disposto a favore degli invalidi civili irrecuperabili con legge regionale 20 maggio 1964, n. 6, in aggiunta e senza riduzione dell'assegno stesso ».

Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 20 maggio 1964, n. 6, concernente l'assistenza integrativa regionale a favore degli invalidi civili irrecuperabili, è completato con la aggiunta della seguente nuova frase:

« Per la determinazione di tale importo massimo mensile non è computabile l'assegno mensile di accompagnamento previsto a favore dei ciechi civili dalla legge regionale 11 maggio 1965, n. 4 ».

Art. 2.

L'art. 2 della legge regionale 11 maggio 1965, n. 4 è completato con l'aggiunta del seguente nuovo capoverso:

« *d*) abbiano parenti, obbligati agli alimenti, le cui condizioni economiche siano tali da poter garantire una completa assistenza al cieco ».

Art. 3.

Il penultimo comma dell'art. 4 della legge regionale 11 maggio 1965, n. 4, è modificato come segue:

« L'accertamento delle condizioni economiche dei ciechi e dei loro parenti obbligati agli alimenti è effettuato d'ufficio a cura dell'Assessorato regionale della sanità e assistenza sociale ».

Art. 4.

La maggiore spesa annua per assistenza integrativa agli invalidi civili, prevista in annue L. 2.400.000, derivante a carico della Regione dall'applicazione della presente legge sarà imputata al capitolo 470 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1965, che già presenta la necessaria disponibilità di fondi, nonchè al corrispondente istituendo capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni 1966 e seguenti.

Art. 5.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 11 novembre 1965

CAVERI

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1965, n. 23.

Approvazione della nuova tabella organica dei servizi, dei posti e del personale del reparto medico-micrografico del Laboratorio regionale di igiene e profilassi, di Aosta.

(*Pubblicata nel* « Bollettino Ufficiale » *della Regione autonoma Valle d'Aosta* 1° *ottobre*-15 *novembre* 1965)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvata la nuova tabella organica (Allegato *A* alla presente legge) dei servizi, dei posti, delle qualifiche e degli stipendi e salari annui lordi iniziali, parzialmente conglobati, spettante al personale addetto al reparto medico-micrografico del Laboratorio regionale di igiene e profilassi, tabella recante l'istituzione di un posto di coadiutore (gruppo *A* - grado 5°/4°), di un posto di dattilografa-applicata (gruppo *C* - grado 9°) e di un nuovo posto di inserviente di laboratorio (gruppo *S* - 12°/*b*).

Art. 2.

La nuova tabella organica (Allegato *A*) annessa alla presente legge modificherà e sostituirà, dal 1° gennaio 1966, per quanto concerne il reparto medico-micrografico, le tabelle (allegati *A*) annesse alla legge regionale 16 luglio 1960, n. 4, e al regolamento approvato dal Consiglio regionale il 7 ottobre 1960 e recante le norme per l'ordinamento e il funzionamento del Laboratorio regionale di igiene e profilassi, di Aosta.

Art. 3.

In relazione all'istituzione dei nuovi tre posti di ruolo di cui all'art. 1, le quote percentuali di ripartizione dei proventi previsti dall'art. 37 del citato regolamento per l'ordinamento e il funzionamento del Laboratorio regionale di igiene e profilassi sono modificate come segue, limitatamente al reparto medico-micrografico del predetto Laboratorio:

Direttore	15 %
Coadiutore	12 %
Assistente	9 %
Preparatore	6 %
Aiuto-preparatore	4 %
Inserviente (per ciascuno dei due inservienti)	2 %

In caso di vacanza di uno dei posti della tabella, le quote percentuali di ripartizione spettanti al posto vacante sono attribuite al restante personale in servizio, proporzionalmente alle aliquote soprariportate.

I fondi versati dal Ministero della sanità per esami sierologici e spettanti al predetto personale sono ripartiti secondo le seguenti percentuali:

Direttore	30 %
Coadiutore	24 %
Assistente	18 %
Preparatore	12 %
Aiuto-preparatore	8 %
Inserviente (per ciascuno dei due inservienti)	4 %

Art. 4.

Possono partecipare ai concorsi per la nomina ai posti di coadiutore e di assistente coloro che hanno i titoli e i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 5.

Le maggiori spese derivanti dall'applicazione della nuova tabella organica (Allegato *A*), annessa alla presente legge, previste in complessive annue iniziali lorde L. 6.820.000 saranno finanziate sugli istituendi capitoli di spesa del bilancio preventivo per l'anno 1966 e dei bilanci per gli anni successivi corrispondenti agli appositi capitoli di spesa (433, 434, 435 e 436) del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1965.

Alla copertura della maggiore spesa annua di L. 6.820.000 si provvederà con l'aumento già accertato per l'anno 1965 delle entrate di cui al capitolo 6 della parte entrate del bilancio (« Provento quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, delle entrate erariali previste dall'art. 2 della legge 29 novembre 1955, n. 1179 »).

Art. 6.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sara pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 11 novembre 1965

CAVERI

ALLEGATO *A*

Tabella organica dei servizi e dei posti di ruolo del reparto medico-micrografico del Laboratorio regionale di igiene e profilassi.

Allegato alla legge regionale 11 *novembre* 1965, *n.* 23

Qualifiche del personale	Numero dei posti di ruolo	Gruppo	Grado regionale	Stipendio o salario annuo lordo iniziale parzialmente conglobato
Direttore	1	A	4°	2.009.600
Coadiutore	1	A	5°/4°	1.813.600
Assistente	1	A	5°	1.617.600
Preparatore batteriologico	1	C	7°	1.118.100
Aiuto-preparatore	1	C	9°	841.200
Dattilografa applicata	1	C	9°	841.200
Inserviente di laboratorio	2	S	12°/*b*	702.000

Aosta, addì 11 novembre 1965

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1965, n. 24.

Provvidenze regionali per la ripresa dell'industria edilizia, nel settore dell'edilizia economica e popolare.

(*Pubblicata nel* « Bollettino Ufficiale » *della Regione autonoma Valle d'Aosta del* 30 *novembre* 1965)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di favorire la ripresa dell'industria edilizia, nel settore dell'edilizia economica e popolare, è autorizzata la concessione a lavoratori subordinati e ad artigiani, singoli, associati o riuniti in cooperativa, che intendano costruire nuovi alloggi o nuove case di abitazione, acquistare alloggi (in primo acquisto) *in case di abitazione di nuova costruzione* ovvero apportare ad abitazioni, già di loro proprietà, completamenti, ampliamenti od ammodernamenti di rilievo, di contributi regionali, per la durata di anni venti, nella misura costante del quattro per cento del capitale iniziale concesso a mutuo dagli Istituti di credito convenzionati con l'Amministrazione regionale.

I contributi sono *versati dall'Amministrazione regionale* direttamente agli Istituti di credito mutuanti.

Non è consentito il cumulo dei contributi regionali previsti dalla presente legge con altri contributi, statali o regionali, a favore dell'attività edilizia.

L'importo dei singoli mutui ammessi a contributo deve corrispondere al costo accertato dell'alloggio o all'importo dei lavori da eseguire, non può superare per ciascun alloggio i cinque milioni di lire e non può essere inferiore a lire cinquecentomila per i lavori di completamento, ampliamento e ammodernamento.

In apposite convenzioni, da approvare dalla Giunta regionale e da stipulare con Istituti di credito, saranno stabilite le modalità relative al pagamento dei contributi e alla erogazione di mutui per un complessivo importo non superiore a 500 milioni annui, per 5 anni.

Art. 2.

I mutui ed i contributi di cui al precedente art. 1 sono concessi per case di abitazione di tipo popolare, site o da costruire in Valle d'Aosta, non aventi le caratteristiche di lusso previste dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e precisate nella tabella allegata al decreto ministeriale 4 dicembre 1961. Ogni alloggio deve:

a) avere non meno di due e non più di cinque vani abitabili oltre ai locali accessori (cucina, bagno, gabinetto, ripostiglio e ingresso);

b) avere l'accesso indipendente;

c) essere fornito di servizi igienici propri;

d) essere provvisto di presa di acqua nel suo interno;

e) soddisfare alle altre condizioni di salubrità richieste dal regolamenti di igiene e di edilizia;

f) avere una superficie utile non superiore ai:
mq. 65 per gli alloggi di due vani e accessori;
mq. 80 per gli alloggi di tre vani e accessori;
mq. 95 per gli alloggi di quattro vani e accessori;
mq. 110 per gli alloggi di cinque vani e accessori.

Negli alloggi devono essere escluse tutte le opere e le forniture che, per la loro natura, non abbiano carattere di normale necessità. Possono essere previsti impianti di ascensori per gli stabili con più di tre piani.

Per le famiglie composte di più di sette membri può essere consentito l'aumento di mq. 16 di superficie per ogni persona in più delle sette. A comporre il nucleo familiare, oltre al capo famiglia ed al coniuge, concorrono i soli parenti ed affini di 1° grado conviventi stabilmente e residenti nello stesso Comune.

Art. 3.

Le graduatorie per la concessione dei contributi di cui all'art. 1 saranno formate con l'assegnazione del seguente punteggio:

a) espropriazione di pubblica utilità per il risanamento di abitati e per esecuzione di opere dichiarate di pubblica utilità, siano esse dipendenti o no da esecuzione di piano regolatore: punti 5;

b) condizioni igieniche deficienti accertate dall'Ufficio sanitario del Comune: grotta, baracca, cantina o seminterrato od altro alloggio gravemente insalubre oppure pericolante: punti 5;

c) sfratti non dipendenti da morosità o da altri inadempimenti contrattuali: punti 3;

d) necessità di adeguare il numero dei vani al numero dei componenti il nucleo familiare fino ad un vano per componente il suddetto nucleo, nei limiti di cui all'art. 2 della presente legge: punti 2;

e) anzianità di lavoro in Valle d'Aosta: anni cinque: punti 0; per ogni anno successivo maturato: punti 0,50;

f) condizione economica della famiglia: per le famiglie con un reddito complessivo annuo al netto della detrazione (di L. 100.000) per il coniuge e (di L. 80.000) per ogni altro componente la famiglia a carico:

fino a L. 500.000 annue	punti 8
da L. 500.001 a L. 700.000	» 6
da L. 700.001 a L. 900.000	» 4
da L. 900.001 a L. 1.100.000	» 2
da L. 1.100.001 a L. 1.400.000	» 0

g) distanza dall'abitazione al luogo di lavoro:

oltre 20 km.	punti 4
da 15 a 20 km.	» 3
da 10 a 15 km.	» 2
fino a 10 km	» 1

Art. 4.

Non può beneficiare del contributo regionale di cui al precedente art. 1:

a) chi non presti abitualmente la propria opera alle dipendenze di terzi, se lavoratore subordinato, o non sia iscritto all'albo delle imprese artigiane, se artigiano;

b) chi non sia iscritto da almeno cinque anni nell'anagrafe della popolazione residente e non abbia la dimora abituale in un comune della Valle d'Aosta per lo stesso periodo di tempo;

c) il lavoratore o l'artigiano che, singolarmente o unitamente ai membri del suo nucleo familiare, sia iscritto o risulti iscrivibile nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito definitivo lordo complessivo annuo superiore a L. 1.400.000, se lavoratore subordinato, e a L. 800.000, se artigiano, al netto della detrazione (di L. 100.000) per il coniuge e (di L. 80.000) per ogni altro componente la famiglia a carico;

d) il lavoratore o l'artigiano che sia, esso stesso od un membro del suo nucleo familiare, proprietario o usufruttuario di altra abitazione idonea alle proprie necessità e sita nel Comune di residenza. Per abitazione idonea si intende l'alloggio che non necessiti di opere di ammordernamento di rilievo e che sia composto di un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti il nucleo familiare, con un minimo di due ed un massimo di cinque vani, salva la maggiorazione di cui al precedente art. 2;

e) il lavoratore o l'artigiano che sia, esso stesso od un membro del suo nucleo familiare, proprietario di un alloggio acquisito, in qualsiasi località, con il concorso od il contributo dello Stato o dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta o di altro Ente pubblico o con mutuo di favore parimenti concesso dallo Stato o da un Ente pubblico, ovvero sia proprietario, in qualsiasi località di un alloggio che consenta un reddito annuo superiore a L. 240.000 oppure abbia avuto l'assegnazione in proprietà, anche se a riscatto con patto di futura vendita, di un alloggio costruito dagli Istituti autonomi per le case popolari (I.A.C.P.), dall'Istituto per le Case per gli Impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.), dalle Province, dai Comuni e dalla ex Gestione INA-Casa, dalla Gestione Case per lavoratori (Gescal) o dagli Enti ed Istituti contemplati nel decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 e nel decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655.

Art. 5.

Il proprietario dell'alloggio costruito od acquistato con il contributo della Regione non può cederlo in locazione, neanche parzialmente, prima che siano decorsi dieci anni dalla data di stipulazione del contratto di mutuo, salvo che, per giustificati motivi, vi sia autorizzato dalla Giunta regionale.

Fermi restando gli obblighi derivanti alla Regione a termine delle convenzioni da stipulare tra la Regione e gli Istituti di credito mutuanti, la trasgressione al divieto di cui al comma precedente comporta la revoca delle quote annue di contributo non ancora maturate.

La revoca è deliberata dalla Giunta regionale.

Art. 6.

Il proprietario dell'alloggio costruito, completato, ampliato, ammodernato od acquistato con il contributo previsto dalla presente legge non può comunque alienarlo prima che siano decorsi anni dieci dalla data di stipulazione del contratto di mutuo.

Fermi restando gli obblighi derivanti alla Regione a termine delle convenzioni da stipulare tra la Regione e gli Istituti di credito mutuanti, la trasgressione al divieto comporta la revoca della concessione del contributo regionale, con l'obbligo a carico del venditore della restituzione immediata di quanto già percepito dalla Regione a titolo di contributo, maggiorato dell'importo per interessi maturati al tasso fissato nel contratto di mutuo.

La alienazione dell'alloggio effettuata nel secondo decennio comporta la revoca delle quote annue di contributo non ancora maturate.

Art. 7.

Fermi restando gli obblighi derivanti alla Regione a termine delle convenzioni da stipulare tra la Regione e gli Istituti di credito mutuanti, qualora il mutuatario, o il di lui coniuge convivente, acquisti, a titolo oneroso, un altro alloggio sufficiente alle necessità del proprio nucleo familiare, prima della estinzione del mutuo, saranno revocate, dalla data di acquisizione della nuova proprietà, le quote annue di contributo di cui all'art. 1 non ancora maturate.

Art. 8.

Nei casi di costruzione, completamento, ampliamento od ammodernamento di rilievo di alloggi, l'erogazione del mutuo viene effettuata dall'Istituto di credito mediante versamenti rateali, durante il corso dei lavori, in base a stati di avanzamento debitamente controllati e dopo il perfezionamento dell'atto condizionato di mutuo e la iscrizione della relativa ipoteca.

Nel caso di acquisto di alloggio l'erogazione del mutuo viene effettuata in unica soluzione dopo il perfezionamento dell'atto condizionato di mutuo e la iscrizione della relativa ipoteca.

Art. 9.

I mutui devono essere ammortizzati entro il termine di anni venti, mediante la corresponsione, da parte del mutuatario, di rate mensili costanti in relazione alla annualità di ammortamento.

Al mutuatario è data la facoltà di estinguere anticipatamente il mutuo mediante il versamento del residuo debito, comprese le residue quote annuali del contributo regionale, con lo sconto al tasso concordato con gli Istituti di credito all'atto della stipulazione del mutuo.

Art. 10.

La domanda per ottenere la concessione del contributo previsto dall'art. 1 deve essere presentata, in carta da bollo, all'Assessorato regionale alle finanze - Ufficio demanio e patrimonio - entro il 30 aprile, il 31 agosto e il 31 dicembre di ciascun anno di durata del piano.

Per ciascun anno di durata del piano, la Commissione preposta all'esame delle domande e al controllo delle condizioni e dell'idoneità di cui all'art. 4 provvede all'approvazione delle graduatorie entro il mese successivo alla data di scadenza di ciascun quadrimestre, utilizzando, per ciascun quadrimestre, un terzo del finanziamento annuale a disposizione del piano, con trasferimento al quadrimestre successivo dei fondi eventualmente non utilizzati nel quadrimestre precedente.

Le domande non ammesse a graduatoria utile a finanziamento saranno riprese in considerazione nei quadrimestri successivi.

Le domande per ottenere la concessione del contributo regionale previsto dall'art. 1 devono essere corredate dei seguenti documenti:

a) questionario, da predisporre a cura della Commissione di cui al successivo art. 12, concernente i dati occorrenti per la determinazione del punteggio di cui all'art. 3, da compilarsi in ogni sua parte;

b) documentazione della disponibilità dell'area o della superficie sulla quale sorgerà la costruzione anche mediante contratto preliminare o consenso ad edificare registrato o prova della proprietà della vecchia abitazione;

c) una breve relazione con l'indicazione delle caratteristiche e della spesa dell'opera o dei lavori da eseguire;

d) copia del contratto preliminare impegnativo di compravendita, se si tratta di alloggio da acquistare.

Art. 11.

Ad avvenuta approvazione delle graduatorie provvisorie da parte della apposita Commissione di cui all'articolo seguente, i richiedenti utilmente collocati nelle graduatorie stesse sono invitati a produrre la documentazione prescritta.

Art. 12.

E' istituita presso l'Amministrazione regionale una Commissione, nominata dal presidente della Giunta regionale, di cui fanno parte:

l'Assessore regionale alle finanze od un suo delegato che la presiede;

l'Assessore regionale all'agricoltura e alle foreste od un suo delegato;

l'Assessore regionale all'industria ed al commercio od un suo delegato;

l'Assessore regionale ai lavori pubblici od un suo delegato;

l'Assessore regionale alla sanità e assistenza sociale od un suo delegato;

un rappresentante dei lavoratori scelto, a turno per un anno, dal presidente della Giunta tra quelli designati dalle organizzazioni sindacali locali;

un rappresentante degli artigiani designato dall'Associazione artigiani della Valle d'Aosta.

Le funzioni di segretario della Commissione sono espletate da un impiegato addetto all'Ufficio regionale demanio e patrimonio.

La Commissione funziona con l'intervento della maggioranza dei suoi membri.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

Art. 13.

La Commissione di cui all'articolo precedente esamina le domande e la documentazione preliminare e formula le graduatorie quadrimestrali provvisorie.

La Commissione compila, inoltre, le graduatorie quadrimestrali definitive sulla scorta della documentazione esecutiva presentata dai richiedenti utilmente collocati nelle graduatorie provvisorie.

Art. 14.

Le graduatorie, provvisorie e definitive, nonchè le revoche e le decadenze di cui agli articoli 5, 6 e 7 sono pubblicate, per il periodo di giorni quindici, all'albo pretorio dell'Amministrazione regionale.

Entro quindici giorni dalla data di scadenza della pubblicazione, gli interessati possono ricorrere avverso le graduatorie, le revoche e le decadenze alla Giunta regionale, che decide in merito in via definitiva.

Art. 15.

La Giunta regionale, sulla scorta delle graduatorie definitive approvate dalla Commissione di cui all'art. 12, concede i contributi regionali determinando l'importo dei mutui.

La Giunta regionale fissa, altresì, i termini per la ultimazione dei lavori o per la stipulazione degli atti di acquisto.

Art. 16.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 1 e per la stipulazione delle convenzioni con gli Istituti di credito per l'assunzione di mutui di importo pari a 500.000.000 annui, per cinque anni, è autorizzata a carico della Regione per l'intera durata dei mutui la spesa complessiva di L. 2.000.000.000, pari a L. 400.000.000 per ogni piano ventennale di investimento, da ripartire come segue:

per L. 20.000.000 all'anno, per la durata di 20 anni, a partire dall'esercizio 1966 e fino all'esercizio 1985;

per L. 20.000.000 all'anno, per la durata di 20 anni, a partire dall'esercizio 1967 e fino all'esercizio 1986;

per L. 20.000.000 all'anno, per la durata di 20 anni, a partire dall'esercizio 1968 e fino all'esercizio 1987;

per L. 20.000.000 all'anno, per la durata di 20 anni, a partire dall'esercizio 1969 e fino all'esercizio 1988;

per L. 20.000.000 all'anno, per la durata di 20 anni, a partire dall'esercizio 1970 e fino all'esercizio 1989.

Le somme eventualmente non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno, per i primi 5 anni di investimenti, potranno essere utilizzate fino al 31 dicembre dell'anno successivo.

Per il finanziamento e la gestione dei fondi di cui sopra a carico della Regione, in applicazione delle norme dei precedenti e del presente articolo, si provvederà, a decorrere dall'esercizio finanziario 1966 e fino all'esercizio finanziario 1989, mediante la istituzione di apposito capitolo di spesa (« Contributi per la ripresa dell'industria edilizia, nel settore dell'edilizia economica e popolare ») nei bilanci preventivi della Regione.

Il presidente della Giunta regionale e, in caso di sua assenza od impedimento, l'Assessore regionale alle finanze sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione dei contributi del 4 % a carico della Regione ed a rilasciare, a garanzia del regolare pagamento dei contributi stessi, delegazioni di pagamento sulla sovrimposta terreni e fabbricati o su altro cespite delegabile, nonchè a sottoscrivere i contratti di mutuo e le convenzioni con gli Istituti di credito per la regolamentazione dei rapporti tra gli Istituti stessi e la Regione in ordine alle modalità di finanziamento dei mutui.

Art. 17.

I fondi regionali di cui al precedente art. 16 saranno destinati e assegnati per il 20 % in contributi per l'acquisto di nuovi alloggi, per il 40 % in contributi per la costruzione di nuovi alloggi e per il 40 % in contributi per il completamento, l'ammodernamento e l'ampliamento di fabbricati già esistenti, con facoltà alla Giunta regionale di autorizzare storni di fondi per le somme non utilizzate in ciascun settore di investimento, in caso di carenza di richieste ammissibili a contributo.

Sarà, inoltre, effettuata in via di massima la seguente ripartizione per zone territoriali dei fondi per i contributi regionali, con facoltà alla Giunta regionale di autorizzare storni di fondi per le somme non utilizzate in ciascuno dei due settori territoriali di investimento, in caso di carenza di richieste ammissibili a contributo:

alla zona A, comprendente i comuni di: Aosta - Châtillon - Cogne - Morgex - Pont Saint Martin - Verrès, sarà assegnata una percentuale del 43 % dei fondi di cui al primo comma dell'art. 16;

alla zona B, comprendente i rimanenti comuni della Regione, viene assegnata una percentuale del 57 % dei fondi di cui al primo comma dell'art. 16.

Art. 18.

Con deliberazioni della Giunta regionale saranno approvate le disposizioni integrative eventualmente necessarie per la pratica applicazione delle norme degli articoli precedenti.

Art. 19.

Alla copertura delle spese annuali derivanti a carico della Regione dall'applicazione delle norme dei precedenti articoli si provvederà con i maggiori proventi, già accertati nell'esercizio finanziario 1965, delle entrate di cui al capitolo 6 della parte entrate del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1965 (« Provento delle quote fisse di ripartizione fra lo Stato e la Regione delle entrate erariali previste dall'art. 2 della legge 29 novembre 1955, n. 1179 »).

Art. 20.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 30 novembre 1965.

CAVERI

Relazione al disegno di legge regionale concernente provvidenze regionali per la ripresa dell'industria edilizia, nel settore dell'edilizia economica e popolare.

E' nota la particolare critica situazione in cui versano da tempo vari settori dell'industria, non solo in campo regionale ma, anche in campo nazionale, particolarmente per quanto riguarda il settore dell'industria edilizia.

La crisi in questo ultimo settore si ripercuote negativamente in varie altre attività industriali ed economiche collaterali, il che ha indotto lo Stato e altri Enti pubblici territoriali (Regioni a statuto speciale, Province, grandi Comuni) ad adottare provvedimenti e provvidenze tendenti a favorire la ripresa dell'industria edilizia, particolarmente nel settore dell'edilizia economica e popolare.

Trattasi di provvedimenti con i quali si ottiene lo scopo di rimettere in attività il settore edilizio, di incrementare le attività collaterali, di incrementare l'occupazione operaia e di dare la possibilità alle famiglie meno abbienti di accedere, mediante agevolazioni varie, specialmente mediante agevolazioni creditizie, alla proprietà delle abitazioni.

Senza citare i numerosi e noti provvedimenti legislativi già adottati dallo Stato in questa materia (vedasi l'ultimo più recente decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, recante norme per la ripresa dell'attività edilizia), si richiamano in particolare, i provvedimenti già adottati, ad esempio, dalla Regione sarda e dalla provincia di Milano.

L'Amministrazione provinciale di Milano ha adottato, fin dall'anno 1963, un provvedimento per la concessione alle Società cooperative di contributi nella misura del 2,50 % degli interessi sulle somme impiegate per le costruzioni di case di abitazione di tipo economico-popolare nella circoscrizione provinciale, alla condizione che le cooperative stesse non siano ammesse a beneficiare di contributi o di qualsiasi altra analoga provvidenza dello Stato o di altri Enti pubblici.

La Regione sarda, con legge regionale 22 marzo 1960, n. 4, ha stabilito di concedere a favore di cooperative e di privati, singoli o associati, contributi nella misura del 2 % degli interessi relativi a mutui, erogati dagli Istituti autorizzati, assunti per il miglioramento, la costruzione e l'acquisto di case di abitazione.

Poichè anche in Valle d'Aosta il fenomeno della crisi dell'industria edilizia si manifesta in modo preoccupante, con le ripercussioni negative più sopra accennate, si rende necessario ed urgente l'intervento della Regione per l'attuazione di analoghe provvidenze locali, ad integrazione dei provvedimenti già adottati dallo Stato in campo nazionale, tenuto conto della insufficienza dei fondi attualmente disponibili in relazione alle necessità.

A tal fine, in relazione al capoverso *a*) dell'art. 3 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è stato predisposto l'allegato disegno di legge regionale, sottoposto all'esame della apposita Commissione consiliare permanente.

Il disegno di legge prevede che, allo scopo di favorire la ripresa dell'industria edilizia, nel settore dell'edilizia economica e popolare, è autorizzata la concessione a lavoratori subordinati e ad artigiani, singoli, associati o riuniti in cooperativa, che, intendano costruire nuovi alloggi o nuove case di abitazione, acquistare alloggi (in primo acquisto) in case di abitazione di nuova costruzione ovvero apportare ad abitazioni, già di loro proprietà, completamenti, ampliamenti od ammodernamenti di rilievo, di contributi regionali, per la durata di anni venti, nella misura costante del quattro per cento del capitale iniziale concesso a mutuo dagli Istituti di credito convenzionati con la Amministrazione regionale.

I contributi sono versati dall'Amministrazione regionale direttamente agli Istituti di credito mutuanti.

Non è consentito il cumulo dei contributi regionali previsti dalla presente legge con altri contributi, statali o regionali, a favore dell'attività edilizia.

L'importo dei singoli mutui ammessi a contributi deve corrispondere al valore accertato dell'alloggio o all'importo dei lavori da eseguire e non può superare per ciascun alloggio i cinque milioni di lire.

I mutui ed i contributi di cui al precedente art. 1 sono concessi per case di abitazione di tipo popolare, site o da costruire in Valle d'Aosta, non aventi le caratteristiche di lusso previste dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e precisate nella tabella allegata al decreto ministeriale 4 dicembre 1961.

I mutui devono essere ammortizzati entro il termine di anni venti, mediante la corresponsione, da parte del mutuatario, di rate mensili costanti corrispondenti alla annualità di ammortamento.

Ai mutuatari è data, però, la facoltà di estinguere anticipatamente il mutuo mediante il versamento del residuo debito, ivi comprese le residue quote annuali del contributo regionale, con lo sconto al tasso concordato con gli Istituti di credito all'atto della stipulazione del mutuo.

Il disegno di legge di cui si tratta, all'art. 16, prevede che, per la stipulazione delle convenzioni con gli Istituti di credito per l'assunzione di mutui di importo pari a 500 milioni annui per 5 anni, è autorizzata a carico della Regione, per l'intera durata dei mutui, la spesa complessiva di L. 2.000.000.000, pari a L. 400.000.000 per ogni piano ventennale di investimento, da ripartire come segue:

per L. 20.000.000 all'anno, per la durata di 20 anni, a partire dall'esercizio 1966 e fino all'esercizio 1985;

per L. 20.000.000 all'anno, per la durata di 20 anni, a partire dall'esercizio 1967 e fino all'esercizio 1986;

per L. 20.000.000 all'anno, per la durata di 20 anni, a partire dall'esercizio 1968 e fino all'esercizio 1987;

per L. 20.000.000 all'anno, per la durata di 20 anni, a partire dall'esercizio 1969 e fino all'esercizio 1988;

per L. 20.000.000 all'anno, per la durata di 20 anni, a partire dall'esercizio 1970 e fino all'esercizio 1989.

Le somme eventualmente non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno, per i primi 5 anni di investimenti, potranno essere utilizzate fino al 31 dicembre dell'anno successivo.

Per il finanziamento e la gestione dei fondi di cui sopra a carico della Regione, in applicazione delle norme dei precedenti e del presente articolo, si provvederà, a decorrere dall'esercizio finanziario 1966 e fino all'esercizio finanziario 1989, mediante la istituzione di apposito capitolo di spesa (« Contributi per la ripresa dell'industria edilizia, nel settore dell'edilizia economica e popolare ») nei bilanci preventivi della Regione.

Il disegno di legge, all'art. 17, prevede quanto segue:

I fondi regionali di cui al precedente art. 16 saranno destinati e assegnati per il 20 % in contributi per l'acquisto di nuovi alloggi, per il 40 % in contributi per la costruzione di nuovi alloggi e per il 40 % in contributi per il completamento, l'ammodernamento e l'ampliamento di fabbricati già esistenti, con facoltà alla Giunta regionale di autorizzare storni di fondi per le somme non utilizzate in ciascun settore di investimento in caso di carenza di richieste ammissibili a contributo.

Sarà, inoltre, effettuata in via di massima la seguente ripartizione per zone territoriali dei fondi per i contributi regionali, con facoltà alla Giunta regionale di autorizzare storni di fondi per le somme non utilizzate in ciascuno dei due settori territoriali di investimento in caso di carenza di richieste ammissibili a contributo:

alla zona *A*, comprendente i Comuni di: Aosta - Châtillon - Cogne - Morgex - Pont-St-Martin - Verrès, sarà assegnata una percentuale del 43 % dei fondi di cui al primo comma dell'art. 16;

alla zona *B*, comprendente i rimanenti Comuni della Regione, viene assegnata una percentuale del 57 % dei fondi di cui al primo comma dell'art. 16.

Quanto sopra premesso,

SI PROPONE

che il Consiglio regionale esamini ed approvi l'allegato disegno di legge regionale concernente provvidenze regionali per la ripresa dell'industria edilizia, nel settore dell'edilizia economica e popolare.

(1120)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.